

Acque

Commenti e Approfondimenti

- Norme comunitarie e nazionali
- Norme regionali

Milano, 22 ottobre 2014 (*Ultimo aggiornamento: 26/02/2015*)

Petroliere e navi cisterna, le regole Ue per arginare l'inquinamento delle acque

(Redazione Reteambiente)

Parole chiave: **Acque** | **Navi / Porti** | **Trasporti** | **Petrolio** | Stoccaggio

Stop alle petroliere monoscafo dal 2015. Da quella data sarà pienamente operativo il regolamento 530/2012/Ue della Commissione europea che aveva provveduto alla rifusione dello storico regolamento 417/2002/Ce sull'introduzione accelerata delle norme in materia di petroliere a doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo.

Il "doppio scafo" costituisce un mezzo efficace per evitare il rischio di fuoriuscita del petrolio in mare in caso di incidente in quanto si applica intorno alle cisterne di carico una seconda lamiera interna a sufficiente distanza dalla lamiera esterna. In questo modo le cisterne di carico della nave sono maggiormente protette dalle avarie e si riduce il rischio di inquinamento.

La normativa del 2002, emanata a seguito dell'affondamento della petroliera "Erika" avvenuto nel dicembre 1999 nel golfo di Guascogna, vicino alla costa della Bretagna — Francia — quando migliaia di tonnellate di petrolio furono riversate in mare causando l'inquinamento di oltre 400 km di spiaggia, ha lo scopo di obbligare al graduale disarmo delle petroliere monoscafo meno sicure per l'ambiente.

Viste le numerose modifiche cui il testo del 2002 è stato sottoposto, la Commissione europea ha provveduto nel 2012 alla rifusione del regolamento, col regolamento 530/2012/Ue abrogando il regolamento 417/2002/Ue. La rifusione nel testo del 2012 non ha comportato modifiche ma una razionalizzazione del testo originario, reso più chiaro, implementando naturalmente tutte le modifiche intervenute nel tempo.

Applicazione

Dal 2015 le petroliere con bandiera Ue o quelle anche di altri Stati che vogliono accedere in un porto Ue dovranno essere obbligatoriamente a doppio scafo.

In particolare, il regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate:

— che battono la bandiera di uno Stato membro;

— che, indipendentemente dalla loro bandiera, accedono a un porto o ad un terminale in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato Ue, salpano da esso o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato Ue.

Il trasporto di oli pesanti

Obbligo di circolazione di petroliera a doppio scafo se si trasportano combustibili e oli greggi pesanti, oli usati, bitume e catrame, tutte sostanze a bassa volatilità e alta viscosità, responsabili di altissimi danni ambientali. In questo caso l'obbligo scatta per petroliere di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate.

Quando una petroliera è a doppio scafo

Ai sensi del regolamento 530/2012/Ue una petroliera è a doppio scafo se si tratta di:

— una petroliera di portata lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate, che soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78 ovvero i requisiti prescritti dalla regola 20.1.3 del medesimo allegato;

— una petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate e inferiore a 5.000 tonnellate, provvista di cisterne o di spazi a doppio fondo rispondenti ai requisiti di cui alla regola 19.6.1 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78, nonché di cisterne o di spazi laterali sistemati conformemente alla regola 19.3.1 e rispondenti al requisito in materia di distanza w di cui alla regola 19.6.2.

Esclusioni

La disciplina non si applica alle navi da guerra o ausiliarie, ad altre navi possedute o gestite da uno Stato Ue e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Petroliere monoscafo

Le petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni dovranno essere conformi al regime di valutazione delle condizioni delle navi, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, come modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) dell'11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003.

Divieto di circolazione

Per le petroliere monoscafo sono previsti nel tempo tre diversi divieti di circolazione:

— nel 2005 è scattato il divieto di accesso ai porti e ai terminali sotto la giurisdizione di uno Stato membro e il divieto di operare per le navi di categoria 1 (petroliere per il trasporto di greggio di portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate e navi per il trasporto di prodotti petroliferi di portata lorda pari o superiore a 30.000 tonnellate prive di cisterne a zavorra segregata e relative sistemazioni protettive);

- dal 2010 è partito il medesimo bando per le petroliere della categoria 2 (petroliere aventi le stesse dimensioni delle unità della categoria 1, ma equipaggiate con cisterne a zavorra segregata e relative sistemazioni protettive) e 3 (petroliere con una portata lorda superiore a 5000 tonnellate ma inferiore a quelle delle categorie 1 e 2);
- fino al 2015 potranno circolare petroliere delle categorie 2 e 3 che dispongano solo di doppio fondo o di un doppio rivestimento non utilizzato per il trasporto di petrolio lungo quanto la cisterna.

© Copyright riservato - riproduzione vietata - Edizioni Ambiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248